COMUNE DI PAVIA

OGGETTO: Limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti ed altre misure per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico sul territorio comunale a partire dal 1 gennaio 2020 - Attuazione Progetto MOVE-IN – Misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria e per il contrasto all'inquinamento locale.

COMUNE DI PAVIA
Comune di Pavia
Protocollo N.0000362/2020 del 03/01/2020
U

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 recante *"Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";*

Rilevato che la citata Legge Regionale n. 24/06:

- detta norme per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;
- stabilisce che la Giunta Regionale adotti disposizioni amministrative a valenza tecnica necessarie a conseguire gli obbiettivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico;

Richiamati, pertanto:

- l'art. 13 della L.R. n. 24/06, ove si dispone che la Giunta Regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determini le misure di limitazione alla circolazione, all'utilizzo dei veicoli e le relative modalità di attuazione, graduandole in ragione del carico di emissioni inquinanti dei veicoli e dello stato di qualità dell'aria;
- l'art. 22 della predetta legge ove si dispone tra l'altro che la Giunta Regionale definisca le modalità d'attuazione delle misure prioritarie di limitazione dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi (cosiddetti *"pre-Euro 1"),* degli autoveicoli detti *"pre-Euro 1*" a benzina e diesel, degli autoveicoli alimentati a gasolio classificati come *"Euro1";*

Richiamata la DGR n. 1318 del 25/02/2019 che ha avviato il progetto sperimentale MoVe-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) stabilendo modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell'uso effettivo del veicolo e delle modalità di guida, tramite l'installazione sul veicolo di una scatola nera (black-box) fornita da operatori privati (c.d.«Telematic Service Provider», TSP) con un atto convenzionale con gli utenti, il cui schema è stato approvato con d.g.r.18 marzo 2019 n. 1396;

Precisato che **MoVe-In** (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) è il progetto sperimentale di Regione Lombardia con il quale promuove, nel quadro della disciplina regionale per il miglioramento della qualità dell'aria, modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, che tiene conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato.

Ritenuto che il **progetto MoVe-In** è supportato dall'esigenza di prevedere un sistema di monitoraggio delle percorrenze che compensi l'estensione temporale all'intero anno delle limitazioni dei veicoli sulla base dell'attribuzione di soglie di chilometri-bonus assegnate ad ogni categoria e classe emissiva di veicolo limitato ed utilizzabili senza vincoli orari e giornalieri fino all'esaurimento delle soglie stesse, come stimate da ARPA e riportate nell'Allegato 3 della Delibera di Giunta Regionale N. XI/2055 del 31/07/2019, avente per oggetto: "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti in tema di limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal progetto MoVe-In"

Richiamate le deliberazioni di Giunta Regionale n. 593 del 11/09/2013 e n. 449 del 02/08/2018, di approvazione e aggiornamento del PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria);

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale N. XI/2055 del 31/07/2019 ed in particolare l'Allegato 1 che precisa al punto D le deroghe dalle limitazioni alla circolazione dal 1 gennaio 2020;

Vista la Delibera di Giunta Regionale N.XI/712 del 30/10/2018;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale 449 del 02/08/2018;

Considerato che la Deliberazione di Giunta Regionale n. X/7095 del 18.09.2017 prevede due tipologie di misure per il miglioramento della qualità dell'aria:

- misure strutturali permanenti;
- misure temporanee omogenee nelle quattro regioni del bacino padano al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo ed aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione;

Visto l'art. 50 comma 4) del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

-1-

Che siano rispettate le misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare sotto riportate:

A1) autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- autoveicoli non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 benzina o diesel");

- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 3 diesel");

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) a due tempi

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano:

- in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) permanentemente tutto l'anno (dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno) per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;
- nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1 Ottobre al 31 Marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1;

A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) permanentemente tutto l'anno (dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno) per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 diesel");
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel");

I suddetti divieti di circolazione non si applicano, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. n. 24/06:

- alle autostrade;
- alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della L.R. 9/2001, art.3, con D.G.R. n. 7/19709 del 03/12/2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
- ai tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti 1) , agli svincoli autostradali ed ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione;
- ai tratti già individuati in deroga alla D.G.R. di applicazione del piano d'azione 2008-2009, che per il Comune di PAVIA sono i seguenti:
  - Nuovo tratto di Tangenziale Est fino al ricongiungimento alla Tangenziale Nord;
  - Parcheggio Cremona-Amendola: Viale Cremona dalla Tangenziale fino a Via Amendola;

- Parcheggio Area artigianale: Viale Lodi dalla Tangenziale fino a Via Scotti, via Scotti, Via Bellingera;
- Parcheggio Vigentina (area commerciale):Via Cassani dalla Tangenziale sino alla rotonda per ingresso parcheggio;
- Parcheggi Stadio: viale Repubblica dalla Tangenziale fino al ponte per lo stadio, Via Alzaia nel tratto per accedere ai parcheggi;
- Parcheggio Ospedale Policlinico: Via Ferrata fino a Piazzale Volontari del Sangue, Via Campeggi;
- Parcheggio Via Bassi: Via Bassi dalla Tangenziale fino al parcheggio.

Sono esclusi dai divieti di circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. n. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, (solo per i veicoli a doppia alimentazione: benzina-gas)
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (FAP) per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa, (per efficacia sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotto, come riportato sulla Carta di Circolazione);
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice della Strada Dlgs. 285/92 e i veicoli con più di vent'anni e dotati di requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del Dlgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva 97/24/CEE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote così dette *"Euro 0"* o *"pre Euro 1"*;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati:

a) veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile;
b) veicoli di pronto soccorso sanitario;
c) scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL), fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 1506/2007 , DGR n. 6418 del 27/12/2007 e DGR 9958 del 29/07/2009;
d) veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
e) autovetture targate Corpo Diplomatico e Corpo Consolare.

- veicoli con prenotazione alla visita di revisione al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale

Sono soggetti a deroga ai divieti di circolazione i seguenti veicoli:

- **veicoli aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nell'Allegato 2 della DGR XI/2055 del 31/07/2019;**
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (*car pooling*);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 285/92.

Su tutto il Territorio Regionale inoltre, dal 1 Ottobre al 31 Marzo di ogni anno è **fatto obbligo di:**

- spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- spegnimento dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Che siano rispettate le misure strutturali permanenti relative a generatori di calore sotto riportate:

E' fatto divieto di installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal D.M. N.186 del 07/11/2017, per le seguenti classi:

- "***tre stelle***" per i generatori installati a partire dal 1 Ottobre 2018;
- "***quattro stelle***" per i generatori da installare a partire dal 1 Gennaio 2020;

E' fatto divieto di (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibili ammessi) utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa (legna vergine, pellet e combustibili assimilabili secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06), con prestazioni emissive inferiori da quelle individuate dal D.M. N.186 del 07/11/2017 per le seguenti classi:

- "***due stelle***" per i generatori in esercizio dal 1 Ottobre 2018 (divieto di utilizzo per i generatori classificati "**zero**" o "**una stella**;
- "***tre stelle***" per i generatori in esercizio dal 01/01/2020 (divieto di utilizzo per i generatori classificati "**zero**" o "**uno**" o "**due stelle**".

Nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 Kw, il pellet dovrà rispettare le condizioni previste dal Decreto Lgs. n.152/2006 e dovrà essere certificato conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2

Ai contravventori dei sopra indicati divieti e obblighi concernenti generatori di calore verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 27 co. 4 della Legge Regionale n. 24/2006, da Euro 500,00 a Euro 5.000,00.

Rimangono in vigore i seguenti divieti:

- divieto permanente di utilizzo di olio combustibile per gli impianti di riscaldamento civile aventi una potenza installata inferiore a 10 MW;
- divieto di climatizzare locali servizio di abitazioni in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi).

***

Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori aventi carattere locale e temporanee rispetto alle misure strutturali già in essere ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali al fine di garantire omogeneità di interventi;

Rilevato che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a Dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

Premesso che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*" sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna;

Considerato che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;

Rilevato che il Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Rilevato che Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale n. X/6675 del 07/06/2017 ha approvato lo schema del suddetto *"Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"*, sottoscritto poi in data 09/06/2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale;

Rilevato altresì che, sempre con la delibera di Giunta Regionale n. X/7095 del 18 settembre 2017, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di bacino padano, è stato approvato un nuovo sistema di

riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto.

Considerato che la deliberazione di Giunta Regionale ha stabilito che tali procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).

Considerato che la deliberazione di Giunta Regionale stabilisce altresì che:

- la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Viste le DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e DGR n. 2578 del 2014 del 31 ottobre 2014;

Vista la DGR n. X/6675 del 07/06/2017;

Vista la DGR n. X/7095 del 18/09/2017;

Vista la DGR n. XI/2055 del 31/07/2019;

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

ORDINA ALTRESI'

Che nei semestri invernali dal primo ottobre al 31 marzo dell'anno successivo, in aggiunta alle misure strutturali permanenti vengano applicate le seguenti misure temporanee:

1^ LIVELLO

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/mc per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1^ Livello,** da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta al divieto delle azioni previste dalle DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018 e n. 2055/2019:

1. limitazione all'utilizzo delle **autovetture private** di classe emissiva fino **Euro 4 Diesel** in ambito urbano **dalle ore 08.30 alle ore 18.30** e dei **veicoli commerciali diesel** di classe emissiva fino ad **Euro 3 dalle 8.30 alle 12.30.** Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui

all'Allegato 1 della D.G.R. n. 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;

2. **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la Classe 3 Stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;

3. **divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc…), di **combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, c. 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

4. introduzione del limite a **19°C (con tolleranza di 2°C)** per le **temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali**;

5. **divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso**;

6. **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

7. invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

8. potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2^ LIVELLO

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/mc per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2^ Livello** da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta al divieto delle azioni previste dalle DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018 e n. 2055/2019 e a tutte **le prescrizioni e divieti di cui alle misure di 1° livello:**

1. estensione delle limitazioni per i **veicoli commerciali fino a Euro 4 Diesel** in ambito urbano **dalle ore 08.30 alle ore 12.30** e per i **veicoli commerciali diesel** di classe emissiva fino ad **Euro 3 dalle 8.30 alle 18.30.** Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;

2. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 4 Stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.

L'entrata in vigore delle misure di 1^ e 2^ Livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti precedenti, a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nell'applicativo sul sito istituzionale di Regione Lombardia, come segue:

> se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti 1) e 2), come segue:

> se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenzia una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria indicano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della ordinanza medesima.

Il Corpo di Polizia Locale vigilerà sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento che viene inviato in copia al Sig. Prefetto della Provincia di Pavia, al Sig. Questore e ai Comandi Provinciali delle Forze dell'Ordine per quanto di eventuale competenza.

DISPONE

che la sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quale gli scioperi del trasporto Pubblico Locale

Per informazioni possono essere contattati i seguenti numeri telefonici del Comune di Pavia.

Polizia Locale 0382/5451

Ufficio URP : 0382 399501 – 399513

Sito del Comune di Pavia www.comune.pv.it

per Il SINDACO

il VICE SINDACO

Dott. Antonio Bobbio Pallavicini